Legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV)

Disegno

del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 87, 92, 95 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2005[2],

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente legge disciplina il trasporto di viaggiatori sottoposto a privativa.

2 La privativa sul trasporto di viaggiatori comprende il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle acque interne, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata.

Art. 2 Definizioni

1 Nella presente legge il trasporto di viaggiatori è considerato:

a. *regolare*, quando le corse fra le stesse località si ripetono più di due volte in un intervallo non superiore a 15 giorni;

b. *professionale*, quando una persona trasporta viaggiatori:

   1. a pagamento, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia pagato dal viaggiatore oppure da un terzo,
   2. gratuitamente, nell'intento di conseguire vantaggi commerciali.

2 Inoltre s'intendono per:

a. *stazioni*: anche le stazioni ferroviarie, le fermate e gli imbarcatoi;

b. *veicoli*: anche i battelli, come pure le cabine, i sedili delle seggiovie e altre navicelle con trazione a fune.

c. *trasporto di viaggiatori*: anche il trasporto di automobili, automobili pesanti, minibus e autobus se questi veicoli sono accompagnati.

1 RS **101**
2 FF **2005** 2183

Art. 3 Funzione di collegamento

1 Il trasporto regolare professionale di viaggiatori assume una funzione di collegamento se è esercitato da e verso località abitate tutto l'anno.

2 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni un abitato può essere considerato una località ai sensi del capoverso 1, definendo in particolare il numero minimo di persone residenti.

Sezione 2: Privativa del trasporto di viaggiatori

Art. 4 Principio

La Confederazione detiene l'esclusiva sul trasporto regolare professionale di viaggiatori, in quanto questo diritto non sia limitato da altri atti legislativi o da trattati internazionali.

Art. 5 Deroghe

Il Consiglio federale può autorizzare deroghe alla privativa.

Art. 6 Concessione per il trasporto di viaggiatori

1 La Confederazione può, sentiti i Cantoni interessati, accordare a imprese concessioni per il trasporto regolare professionale di viaggiatori (concessione). Sono salvi gli articoli 7 e 8.

2 L'impresa concessionaria è tenuta a esercitare il diritto di trasportare viaggiatori conformemente alle prescrizioni legali e della concessione.

3 La concessione è accordata per 25 anni al massimo. Può essere trasferita, modificata e rinnovata.

4 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) è l'autorità competente ad accordare le concessioni per la prima volta. L'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) è competente ad accordare le concessioni degli impianti di trasporto a fune e a modificare e rinnovare tutte le concessioni.

Art. 7 Trasporto scarsamente rilevante di viaggiatori

1 Le sciovie e i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento necessitano di un'autorizzazione del Cantone.

2 Il Consiglio federale può prevedere che i Cantoni possano accordare autorizzazioni per altre offerte di trasporto scarsamente rilevante.

3 Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per siffatti trasporti.

4 L'autorizzazione è accordata per 10 anni al massimo. Può essere trasferita, modificata e rinnovata.

Art. 8 Trasporto internazionale di viaggiatori

1 Il Dipartimento può rilasciare autorizzazioni per il trasporto esclusivamente internazionale di viaggiatori.

2 Per conseguire un'uniformità legislativa nel trasporto internazionale di viaggiatori, il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla presente legge.

3 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi che prevedano il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e delle disposizioni che derogano alla presente legge.

4 L'autorizzazione è accordata per cinque anni al massimo. Può essere trasferita, modificata e rinnovata.

Art. 9 Condizioni per il rilascio, il ritiro e la revoca di concessioni e autorizzazioni

1 L'impresa che chiede una concessione o un'autorizzazione deve disporre delle concessioni e delle autorizzazioni necessarie all'utilizzazione delle vie di comunicazione. Per l'esercizio di filobus l'impresa deve in particolare disporre dell'autorizzazione necessaria in base al diritto cantonale per l'occupazione della pubblica via con attrezzature elettriche.

2 L'impresa deve dimostrare che:

a. l'offerta di trasporto oggetto delle richiesta di concessione o di autorizzazione è realizzabile in modo adeguato ed economicamente sostenibile;

b. non nascono situazioni di concorrenza svantaggiose per l'economia pubblica rispetto all'offerta esistente di altre imprese di trasporto pubblico oppure viene offerto un nuovo importante collegamento.

3 L'autorità che rilascia la concessione o l'autorizzazione può:

a. ritirare la concessione o l'autorizzazione qualora l'impresa violi gravemente gli obblighi ad essa imposti dalla legge, dalla concessione o dall'autorizzazione;

b. revocare la concessione o l'autorizzazione qualora interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l'impresa deve essere indennizzata adeguatamente.

Art. 10 Agevolazioni per motivi gravi

Per gravi motivi, segnatamente in situazioni di emergenza, l'autorità che rilascia la concessione o l'autorizzazione può accordare agevolazioni all'impresa, in deroga alle prescrizioni legali, della concessione oppure dell'autorizzazione.

Art. 11 Altre condizioni per le offerte senza una funzione di collegamento

1 In caso di offerte senza una funzione di collegamento, la concessione o l'autorizzazione è rilasciata solo se sono soddisfatte le altre condizioni seguenti:

a. la localizzazione, il genere di offerta e le prestazioni di trasporto previste sono adeguate;

b. il punto di partenza del trasporto previsto è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici;

c. la nuova offerta non minaccia la sopravvivenza economica di offerte già esistenti e adeguate ai bisogni;

d. l'attrezzatura turistica già esistente o prevista nell'ambito dell'offerta lascia presumere una domanda sufficiente a coprire i costi d'esercizio;

e. l'offerta già esistente di trasporti della regione è ben utilizzata e la nuova offerta non peggiora notevolmente la situazione;

f. il finanziamento previsto e il risultato economico prevedibile lasciano presumere che gli edifici, gli impianti e i veicoli occorrenti potranno essere oggetto di una manutenzione conforme alle esigenze di sicurezza e di ammortamenti sufficienti.

2 La concessione o l'autorizzazione può comportare oneri o condizioni.

Art. 12 Tassa di concessione

1 Viene riscossa una tassa di concessione per la concessione, il rinnovo o l'estensione del diritto di trasportare viaggiatori che garantisce una protezione nei confronti della concorrenza e ha per oggetto un'offerta non ordinata dall'ente pubblico.

2 La tassa di concessione non viene prelevata sulle concessioni per il trasporto di viaggiatori a lunga distanza.

3 Nel calcolo della tassa si tiene conto delle capacità di trasporto e del valore economico del diritto concesso.

4 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 13 Responsabilità civile extracontrattuale

1 Le imprese concessionarie sottostanno alla legge federale del 28 marzo 1905[3] sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera.

2 I veicoli a motore sottostanno alle disposizioni relative alla responsabilità civile della legge del 19 dicembre 1958[4] sulla circolazione stradale.

3 RS **221.112.742**
4 RS **741.01**

Sezione 3: Obblighi fondamentali delle imprese

Art. 14 Obbligo di trasporto

1 Le imprese eseguono ogni trasporto, purché:

a. il viaggiatore o il mittente si sottoponga alle disposizioni legali e tariffali;

b. il trasporto sia possibile con il personale e i mezzi di trasporto sufficienti per il traffico normale;

c. il trasporto non sia impedito da circostanze che l'impresa non può evitare e alle cui conseguenze non può ovviare.

2 Il Consiglio federale determina quali persone e cose sono, per ragioni d'igiene e di sicurezza, escluse dal trasporto o ammesse soltanto a certe condizioni.

3 Se un'impresa contravviene all'obbligo di trasporto, l'avente diritto può chiedere il risarcimento del danno.

Art. 15 Obblighi relativi all'orario

1 Le imprese sono tenute ad allestire gli orari.

2 Gli orari di tutte le imprese sono messi a disposizione del pubblico in una raccolta comune. La diffusione degli orari contenuti nella raccolta non può essere sottoposta a limiti o soggetta a pagamento.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di allestimento e pubblicazione degli orari. I Cantoni devono essere consultati.

Art. 16 Obbligo d'esercizio

1 L'impresa deve eseguire tutti i trasporti previsti dall'orario eccetto che ne sia impedita da circostanze che non può evitare e alle cui conseguenze non può ovviare.

2 Se un'impresa contravviene all'obbligo d'esercizio, l'avente diritto può chiedere il risarcimento del danno.

Art. 17 Obblighi relativi alle tariffe

1 Le imprese fissano le tariffe per le loro prestazioni. Le tariffe precisano i presupposti e le condizioni per l'applicazione di un determinato prezzo di trasporto e delle altre prestazioni connesse.

2 Le tariffe sono applicabili a tutti allo stesso modo.

3 Le imprese possono concedere, mediante accordi speciali, riduzioni di prezzo o altre agevolazioni. Agli utenti che si trovano in situazioni simili sono concesse condizioni simili.

Art. 18 Trasporto diretto

1 Nell'ambito dei trasporti a lunga distanza, regionali e locali le imprese offrono all'utente un unico contratto di trasporto per gli itinerari che passano attraverso le reti di imprese diverse.

2 A tal fine stabiliscono tariffe e biglietti comuni.

Art. 19 Organizzazione

1 Allo scopo di garantire il trasporto diretto, le imprese regolano i loro rapporti reciproci. Convengono in particolare:

a. gli ambiti ai quali s'estende la cooperazione;

b. i presupposti della partecipazione al trasporto diretto;

c. la ripartizione delle spese di gestione comuni;

d. la ripartizione degli introiti del trasporto;

e. l'instradamento e la ripartizione del traffico per il trasporto di merci su commissione;

f. la responsabilità collettiva e il regresso reciproco.

2 Se il trasporto diretto assume importanza particolare, l'Ufficio federale può stabilire altre esigenze organizzative.

3 Le convenzioni sul trasporto diretto e sulla responsabilità, come anche i contratti concernenti la ripartizione del traffico possono tener conto degli interessi particolari di singole imprese soltanto per quanto non pregiudicano gli interessi generali del trasporto pubblico. Tali convenzioni e contratti devono essere sottoposti per approvazione all'Ufficio federale.

4 Se le imprese non provvedono per tempo ad allestire un trasporto diretto conforme ai bisogni, l'Ufficio federale emana le disposizioni che s'impongono.

Art. 20 Altri obblighi

1 Le imprese devono:

a. se necessario, coordinare la loro attività con altre imprese di trasporto pubblico;

b. attenersi agli standard minimi relativi alla qualità, alla sicurezza e allo statuto del personale.

2 Il Consiglio federale stabilisce gli standard minimi.

Sezione 4: Contratto di trasporto di viaggiatori

Art. 21 Contratto

1 Con il contratto di trasporto di viaggiatori l'impresa si impegna a trasportare contro pagamento i viaggiatori da una stazione all'altra.

2 Il contratto conferisce al viaggiatore il diritto di utilizzare le corse pubblicate nell'orario e le corse speciali accessibili al pubblico.

Art. 22 Viaggiatori senza titolo di trasporto

1 Il viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido paga, oltre al prezzo del viaggio, una soprattassa. Se non paga subito, deve fornire una garanzia corrispondente. Altrimenti può essere escluso dal proseguimento del viaggio.

2 Le tariffe fissano l'ammontare della soprattassa. Regolano i casi eccezionali e il rimborso.

3 L'ammontare della soprattassa dipende dalle spese che il viaggiatore causa all'impresa, dalla perdita d'introito presunta e dal fatto che il viaggiatore:

a. ha dichiarato spontaneamente di non avere un titolo di trasporto valido;

b. viaggia su un percorso per il quale avrebbe dovuto obliterare egli stesso il titolo di trasporto.

4 I titoli di trasporto adoperati abusivamente possono essere ritirati.

5 Rimane salvo il perseguimento penale.

Art. 23 Responsabilità dell'impresa a causa del contratto di trasporto di viaggiatori

1 L'impresa risponde del danno quando, a causa di un'inosservanza dell'orario, il viaggiatore perde l'ultima coincidenza prevista dall'orario.

2 Il Consiglio federale può stabilire che ai viaggiatori che perdono una coincidenza diversa dall'ultima prevista dall'orario l'impresa deve offrire il viaggio di ritorno gratuito o la continuazione del viaggio lungo un altro percorso senza spese supplementari.

3 L'impresa è liberata da questa responsabilità se prova che il danno è dovuto a una colpa imputabile al viaggiatore o a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

Art. 24 Prescrizioni sull'uso

1 Le tariffe possono contenere prescrizioni sull'uso degli impianti e dei veicoli, come anche sul contegno dei viaggiatori durante la corsa.

2 Il viaggiatore risponde del danno causato per sua colpa agli impianti e veicoli dell'impresa.

Art. 25 Bagaglio a mano

1 Se le circostanze lo permettono, il viaggiatore può prendere gratuitamente con sé nel veicolo oggetti facilmente trasportabili (bagaglio a mano).

2 L'impresa risponde della perdita o del danneggiamento del bagaglio a mano soltanto nella misura in cui le è imputabile una colpa. Se tuttavia il danno è dovuto a un incidente che ha causato il ferimento o la morte del viaggiatore, l'impresa risponde del bagaglio a mano come del danno corporale.

3 Il viaggiatore è responsabile di tutti i danni cagionati dal bagaglio a mano se non prova che sono dovuti a una colpa imputabile all'impresa o a terzi oppure a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

Sezione 5: Trasporto dei bagagli

Art. 26 Contratto

1 Con il contratto di trasporto di bagagli l'impresa s'impegna nei confronti del mittente a trasportare contro pagamento un bagaglio da una stazione a un'altra e a riconsegnarlo dietro prova del diritto di ritirarlo.

2 Il contratto è concluso non appena l'impresa ha accettato il bagaglio per il trasporto.

3 Di regola, i bagagli sono trasportati soltanto dietro presentazione di un titolo di trasporto valido. Le tariffe possono tuttavia prevedere la possibilità di trasportare bagagli anche senza presentazione di un titolo di trasporto valido; in questo caso il prezzo può essere maggiorato.

Art. 27 Obblighi accessori del mittente

1 Il mittente è tenuto a:

a. consegnare all'impresa i documenti d'accompagnamento, se richiesti dalle dogane, dalla polizia o da altre autorità;

b. imballare i bagagli in modo che non costituiscano un pericolo per persone o cose e siano protetti contro la perdita e il danneggiamento.

2 Le tariffe possono prevedere che il mittente presti aiuto o provveda egli stesso al carico, al trasbordo e allo scarico dei bagagli.

3 Il mittente che contravviene a un obbligo accessorio ne sopporta le conseguenze. È tenuto a risarcire il danno causato all'impresa se non prova che non gli è imputabile una colpa.

Art. 28 Modalità del trasporto

1 Il Consiglio federale regola le modalità e le condizioni dell'adempimento contrattuale, segnatamente i termini di consegna.

2 In caso di impedimento al trasporto del bagaglio, l'impresa prende i provvedimenti atti a salvaguardare gli interessi del mittente. In caso di dubbio gli chiede istruzioni.

3 Se il destinatario non ritira il bagaglio nel termine stabilito, l'impresa chiede istruzioni al mittente. Nei casi urgenti può prendere essa stessa provvedimenti adeguati.

Art. 29 Responsabilità dell'impresa in virtù del contratto di trasporto

1 L'impresa risponde del danno risultante dalla perdita o dal danneggiamento del bagaglio o dall'inosservanza del termine di consegna.

2 L'impresa è liberata da questa responsabilità nella misura in cui prova che il danno è dovuto a colpa del danneggiato o a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

3 Se si è verificato un danno, si presume che sia dovuto al trasporto. Tuttavia, l'impresa che dimostra l'esistenza di circostanze particolari, definite dal Consiglio federale, indicanti un'altra origine del danno è responsabile soltanto in quanto il danneggiato provi che il danno non è dovuto a tali circostanze.

Sezione 6: Offerta di trasporto oggetto di ordinazione

Art. 30 Indennizzo dei costi non coperti dell'offerta di trasporto oggetto di ordinazione

1 La Confederazione e i Cantoni indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti, pianificati in quanto tali, dell'offerta di trasporto da essi ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico viaggiatori regionale.

2 Le offerte del traffico locale e quelle senza funzione di collegamento sono escluse dalle prestazioni federali.

3 La Confederazione assume integralmente l'onere dei costi non coperti, pianificati in quanto tali, delle offerte di trasporto d'importanza nazionale da essa ordinate. Può inoltre assumere i costi non coperti e pianificati delle pubblicazioni centralizzate relative all'offerta di trasporto, quando esse giovano sono accessibili a tutte le imprese.

4 I Cantoni e i Comuni possono ordinare ulteriori offerte o il miglioramento di quelle esistenti. Ne assumono i costi non coperti, pianificati in quanto tali.

5 La Confederazione e i Cantoni possono concordare con le imprese un sistema di bonus-malus sulla qualità e indicatori finanziari.

Art. 31 Condizioni

1 La Confederazione indennizza unicamente le imprese:

a. la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze della sezione 7;

b. la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni settore;

c. che gestiscono come settori distinti almeno il trasporto regionale di viaggiatori e l'infrastruttura ferroviaria, ove quest'ultima sia disponibile;

d. che hanno una personalità giuridica indipendente dai committenti; e

e. nel cui consiglio di amministrazione, o simile organo, non siedano membri partecipi direttamente della procedura di ordinazione o attivi in un'unità amministrativa coinvolta.

2 La Confederazione può accordare agevolazioni alle imprese a traffico ridotto e alle imprese straniere con poche linee in Svizzera.

Art. 32 Offerta di trasporto e procedura di ordinazione

1 L'offerta di trasporto e l'indennizzo dei diversi settori sono convenuti anticipatamente per scritto e in modo vincolante dalla Confederazione, dai Cantoni partecipanti e dalle imprese interessate, sulla scorta del conto di previsione delle imprese. Il Consiglio federale disciplina d'intesa con i Cantoni la procedura di ordinazione nonché i principi dell'offerta di trasporto e dell'indennizzo. L'autonomia delle imprese nel corso della fase esecutiva rimane intatta.

2 Nella determinazione dell'offerta di trasporto e dell'indennizzo è tenuto conto in particolare della domanda. Inoltre sono considerati:

a. i collegamenti basilari adeguati;

b. gli imperativi della politica regionale, in particolare i bisogni inerenti allo sviluppo economico delle regioni sfavorite;

c. gli imperativi della politica di assetto del territorio;

d. gli imperativi della protezione dell'ambiente;

e. gli imperativi dei disabili.

3 La convenzione disciplina in particolare:

a. il piano dell'offerta e l'orario;

b. la vendita, compresi i punti e il servizio di vendita;

c. l'offerta nell'ambito del trasporto di bagagli;

d. le tariffe da applicare.

4 Conclusa la convenzione, le imprese fruiscono di un diritto soggettivo all'indennizzo nei confronti di ogni committente (Confederazione, Cantoni, terzi).

5 Se le autorità federali, i Cantoni e le imprese non riescono ad accordarsi su una convenzione ai sensi del capoverso 1, il Dipartimento decide tenendo conto dei principi di cui al capoverso 2. Questa decisione può essere impugnata con ricorso al Consiglio federale.

Art. 33 Periodicità della procedura di ordinazione

La procedura di ordinazione è eseguita ogni due anni. L'Ufficio federale armonizza la procedura di ordinazione con la periodicità dell'orario.

Art. 34 Messa a concorso

[1] In vista dell'assegnazione di una nuova concessione i committenti mettono a concorso l'offerta di trasporto che intendono ordinare.

[2] Nel periodo di validità della concessione, i committenti mettono a concorso l'offerta di trasporto se le prestazioni dell'impresa concessionaria non soddisfano i requisiti.

[3] In caso di rinnovo della concessione, i committenti devono mettere a concorso l'offerta di trasporto oggetto dell'ordinazione se il confronto degli indicatori finanziari e della qualità dell'impresa concessionaria precedente evidenzia risultati insufficienti o se vi sono altri importanti motivi.

[4] Il Consiglio federale determina a quali condizioni è possibile rinunciare alla messa a concorso.

[5] I committenti aggiudicano la concessione all'impresa che ha inoltrato l'offerta più adeguata. L'aggiudicazione è emanata con decisione formale dell'Ufficio federale.

Art. 35 Coordinamento

Quando il rilascio, il rinnovo o la modifica di una concessione coincide con la messa a concorso di un'offerta di trasporto oggetto di ordinazione, le due procedure vengono eseguite in modo coordinato. La procedura di ordinazione è prioritaria.

Art. 36 Pubblicazione

I bandi di concorso, le aggiudicazioni e le decisioni di non mettere a concorso determinate offerte di trasporto oggetto di ordinazione devono essere pubblicati. Il Consiglio federale designa l'organo di pubblicazione.

Art. 37 Mezzi d'esercizio e posti di lavoro

[1] A richiesta dell'impresa precedentemente incaricata o a richiesta del committente, l'impresa neoaggiudicataria deve riprendere i mezzi d'esercizio acquisiti appositamente per l'offerta di trasporto.

[2] Deve inoltre offrire ai dipendenti dell'impresa che svolgeva l'incarico in precedenza, alle condizioni usuali, i posti di lavoro supplementari necessari per eseguire l'offerta di trasporto.

Art. 38 Riduzione dell'indennità

Se la gestione dell'impresa non è razionale e non è possibile mettere a concorso l'offerta di trasporto oggetto dell'ordinazione, la Confederazione può, sentiti i Cantoni interessati, fissare un'indennità inferiore rispetto a quanto richiesto dall'impresa nella procedura di ordinazione.

Art. 39 Ricorso

1 Le aggiudicazioni, le decisioni sull'ammontare dell'indennità e le decisioni di non mettere a concorso offerte di trasporto oggetto di ordinazione sono impugnabili mediante ricorso al Dipartimento.

2 La procedura di ricorso si limita a verificare se c'è stato arbitrio o vizio della procedura.

Art. 40 Ripartizione finanziaria

1 Il Consiglio federale stabilisce le quote di indennità della Confederazione e dei Cantoni. Tiene conto in particolare della capacità finanziaria e delle condizioni strutturali dei Cantoni.

2 La quota della Confederazione ammonta al minimo al 36 per cento e al massimo al 94 per cento.

3 Salvo accordo contrario, se più Cantoni partecipano a una linea, le loro quote sono calcolate in funzione di come le stazioni sono servite e della lunghezza della tratta sul loro territorio.

4 I Cantoni stabiliscono se i Comuni o altre collettività partecipano all'indennità.

Art. 41 Aiuti finanziari

1 Se un'impresa investe nel settore dei trasporti, la Confederazione può fornire una garanzia nei confronti del creditore nell'interesse dei committenti. L'Ufficio federale disciplina nei particolari la forma e le condizioni della garanzia.

2 In casi particolari la Confederazione può accordare crediti senza interessi, soprattutto per promuovere soluzioni innovative nonché per contribuire all'acquisto di veicoli e alla costruzione di impianti e installazioni.

Sezione 7: Contabilità

Art. 42 Principi

1 Consultati il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni, il Dipartimento disciplina mediante ordinanza la presentazione dei conti delle imprese concessionarie. Ove non emani prescrizioni particolari, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni[5].

2 Il Dipartimento può in particolare emanare ulteriori prescrizioni sull'allibramento, l'iscrizione a bilancio e gli ammortamenti, nonché disposizioni sugli accantonamenti, il conto di costruzione, la suddivisione in settori, il conto economico per ogni linea e l'obbligo d'informare la Confederazione e i Cantoni.

5 RS **220**

Art. 43 Presentazione dei risultati conseguiti nei singoli settori

1 L'impresa che non può coprire i costi globali di un settore per mezzo dei suoi introiti e delle prestazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni risponde personalmente del suo disavanzo. Essa lo riporta nel nuovo esercizio.

2 Se gli introiti e le prestazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni superano i costi globali di un settore, l'impresa dispone di un eccedenza di introiti. Fatto salvo il capoverso 3, essa ne attribuisce almeno due terzi agli accantonamenti per la copertura di disavanzi futuri dei settori che danno diritto all'indennità. Se l'impresa cessa la sua attività nel settore che dà diritto all'indennità, l'accantonamento deve essere sciolto.

3 Se gli accantonamenti raggiungono la metà della cifra d'affari annuale dei settori che danno diritto all'indennità o 12 milioni di franchi, l'impresa non è più tenuta ad alimentarli. L'impresa può disporre liberamente dell'utile ulteriore.

4 Se gli introiti di un settore del trasporto concessionario che non dà diritto all'indennità superano le spese totali di un settore, l'impresa può disporre liberamente dell'introito eccedentario. L'impresa può accantonarlo interamente o parzialmente per coprire futuri disavanzi di questo settore. Se l'impresa cessa la sua attività nel settore concessionario, l'accantonamento deve essere sciolto.

Art. 44 Verifica nell'ottica del diritto dei sussidi da parte dell'autorità di vigilanza

1 I conti e i bilanci devono essere chiusi alla fine dell'anno di esercizio. Le imprese che ricevono contributi o prestiti dall'ente pubblico presentano il conto annuale, con i documenti giustificativi necessari, all'Ufficio federale per esame e approvazione. L'Ufficio federale può chiedere ulteriori documenti alle imprese.

2 L'Ufficio federale verifica se i conti sono conformi alle prescrizioni di legge e alle relative convenzioni in materia di contributi e prestiti dell'ente pubblico. La verifica dei conti nell'ottica del diritto dei sussidi da parte dell'autorità di vigilanza completa il controllo dell'ufficio di revisione dell'impresa.

3 L'impresa pubblica nel suo rapporto di gestione il risultato della verifica dei conti nell'ottica del diritto dei sussidi.

4 Oltre alla verifica dei conti nell'ottica del diritto dei sussidi, l'Ufficio federale può effettuare verifiche più approfondite presso le imprese di trasporto. L'entità e la frequenza delle verifiche più approfondite sono stabilite in funzione dei rischi. L'Ufficio federale ha la facoltà di esaminare tutta la gestione dell'impresa.

Art. 45 Contestazioni

1 Se i conti e i documenti giustificativi non corrispondono alle prescrizioni degli articoli 42–44, l'Ufficio federale, sentita l'impresa, prende i necessari provvedimenti.

2 Se l'approvazione è rifiutata a cagione di una contestazione circa la destinazione dell'utile netto, la somma litigiosa è disponibile solo dopo la decisione definitiva della controversia.

Art. 46 Ufficio di revisione

Indipendentemente dalla sua forma giuridica, l'impresa designa un ufficio di revisione secondo le prescrizioni del Codice delle obbligazioni[6] sull'ufficio di revisione della società anonima.

Sezione 8: Prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche

Art. 47 Principio

Salvo disposizioni contrarie della presente legge o convenzioni speciali fra le parti, le prestazioni particolari delle imprese a favore della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti di diritto pubblico, come pure dei loro stabilimenti ed aziende devono essere rimunerate secondo i principi generalmente ammessi nel commercio.

Art. 48 Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza

1 In situazioni particolari e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni. A tal fine il Consiglio federale può abrogare l'obbligo di esercizio, di trasporto, di fissare tariffe e di allestire orari.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Sezione 9: Disposizioni sulla responsabilità contrattuale

Art. 49 Responsabilità dell'impresa per le incombenze di servizio

L'impresa risponde del danno causato dalle persone che occupa per il trasporto, nell'esercizio delle loro incombenze di servizio. Sono considerati tali anche i mandatari responsabili del trasporto e i loro impiegati.

Art. 50 Risarcimento

1 Il Consiglio federale stabilisce gli importi massimi del risarcimento del danno.

2 Se il danno è cagionato intenzionalmente o per negligenza grave, l'impresa deve risarcirlo per intero.

Art. 51 Limitazioni contrattuali della responsabilità

Sono nulle le disposizioni tariffali e le convenzioni tra l'impresa e gli utenti che escludono anticipatamente, del tutto o in parte, la responsabilità dell'impresa o che attribuiscono l'onere della prova all'utente. Per il rimanente, il contratto di trasporto rimane valido.

6 RS **220**

Art. 52 Legittimazione attiva

Possono far valere nei confronti dell'impresa pretese fondate sul contratto di trasporto:

a. il viaggiatore;

b. nell'ambito del trasporto di bagagli, chi prova il diritto al ritiro secondo l'articolo 26.

Art. 53 Rivendicazioni

1 Le pretese fondate sul contratto di trasporto possono essere fatte valere, a scelta, contro:

a. l'impresa di partenza;

b. l'impresa di arrivo;

c. l'impresa sulla cui linea si è verificato il fatto che ha dato origine alla pretesa.

2 La promozione dell'azione contro una di queste imprese esclude la possibilità di convenire in giudizio le altre.

3 Tuttavia, se una delle altre imprese promuove azione contro l'avente diritto, questi può, con una domanda riconvenzionale o un'eccezione, far valere le sue pretese anche contro quest'altra impresa.

Art. 54 Estinzione delle pretese

1 Le pretese contro l'impresa si estinguono 30 giorni dopo il fatto che ha dato loro origine.

2 Il viaggiatore che perde una coincidenza prevista dall'orario deve annunciarlo immediatamente alla stazione se intende far valere una pretesa di risarcimento.

3 Le pretese non si estinguono:

a. se l'avente diritto prova che il danno è stato cagionato intenzionalmente o per negligenza grave;

b. in caso di inosservanza del termine di resa, se è fatto reclamo entro trenta giorni;

c. in caso di perdita parziale o di danneggiamento accertati, prima che l'avente diritto abbia preso in consegna i bagagli o se il danno non è stato accertato per colpa dell'impresa;

d. in caso di danno non apparente al bagaglio, accertato entro i termini stabiliti dal Consiglio federale, se l'avente diritto prova che il danno si è verificato nell'intervallo tra l'accettazione del trasporto e la riconsegna;

e. quando l'annuncio immediato di cui al capoverso 2 non è possibile perché la stazione non è custodita e l'impresa non mette a disposizione installazioni per comunicare con una stazione custodita.

Art. 55 Prescrizione

1 Le pretese fondate sul contratto di trasporto si prescrivono in un anno.

2 La prescrizione è sospesa se l'avente diritto fa valere una pretesa nei confronti dell'impresa. Riprende non appena l'impresa respinge il reclamo. I successivi reclami sullo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.

Art. 56 Responsabilità collettiva delle imprese

1 L'impresa che ha concluso il contratto di trasporto risponde della sua esecuzione per tutto il percorso.

2 Se il trasporto è assunto da un'altra impresa, questa subentra nel contratto di trasporto con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

Art. 57 Diritto di pegno

L'impresa ha sul bagaglio i diritti di un creditore pignoratizio per tutti i crediti risultanti dal contratto di trasporto. Questi diritti sussistono fintanto che il bagaglio si trova in possesso dell'impresa o di un terzo al quale può chiederne la restituzione.

Sezione 10: Vigilanza

Art. 58 Vigilanza

Il trasporto pubblico di persone sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale. Quest'ultimo è abilitato ad abrogare decisioni e istruzioni di organi o servizi delle imprese o a impedirne l'applicazione qualora infrangano la presente legge, la concessione o accordi internazionali oppure ledano importanti interessi nazionali.

Art. 59 Tassa di vigilanza

1 Per coprire i suoi costi di vigilanza non coperti da emolumenti, l'Ufficio federale riscuote una tassa annuale dalle imprese sottoposte alla sua vigilanza.

2 La tassa è riscossa in base ai costi di vigilanza dell'anno precedente. Dipende in particolare dal genere di impresa, dal tipo e numero di mezzi di trasporto e dalla loro capacità.

3 Il Consiglio federale disciplina le modalità. Stabilisce in particolare i costi di vigilanza computabili.

Art. 60 Trattamento di dati da parte dell'Ufficio federale

1 L'Ufficio federale è autorizzato, nell'ambito della sua attività di vigilanza, a rilevare i dati necessari presso le imprese e a elaborarli.

2 Può rilevare dati che servono per allestire un attestato presso le persone interessate e elaborarli.

3 Ai fini della pianificazione dei trasporti, l'Ufficio federale può chiedere alle imprese di rilevare e trasmettergli dati relativi alle tratte. Esso può divulgarli nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi prefissati.

4 Dopo aver valutato la proporzionalità del provvedimento, l'Ufficio federale può pubblicare dati particolarmente degni di protezione se essi consentono di trarre conclusioni sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell'impresa. Può in particolare pubblicare informazioni concernenti:

a. il ritiro o la revoca di concessioni e autorizzazioni;

b. violazioni delle disposizioni concernenti la protezione del lavoro o le condizioni di lavoro.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la forma della pubblicazione.

Art. 61 Trattamento di dati da parte delle imprese concessionarie

1 Per le loro attività che rientrano nella concessione, le imprese concessionarie sottostanno alle disposizioni relative al trattamento di dati personali da parte di organi federali della legge federale del 19 giugno 1992[7] sulla protezione dei dati (art. 16–25 LPD).

2 Le imprese concessionarie possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità se è necessario per il trasporto dei viaggiatori e per l'esercizio o per la sicurezza dei viaggiatori, dell'esercizio o dell'infrastruttura. Questo vale anche per terzi che svolgono compiti per queste imprese. Le imprese concessionarie sono responsabili del rispetto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.

3 Se un'impresa concessionaria opera secondo il diritto privato, si applicano le disposizioni sul trattamento di dati personali da parte di privati (art. 12–15 LPD).

4 La vigilanza è retta dall'articolo 27 LPD.

5 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 62 Videosorveglianza

1 A tutela dei viaggiatori, dell'esercizio e dell'infrastruttura, le imprese concessionarie possono installare una videosorveglianza.

2 Possono affidare la videosorveglianza a terzi ai quali hanno affidato il servizio di sicurezza. Sono responsabili del rispetto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.

3 I segnali video possono essere registrati. Di principio devono essere analizzati al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione, quindi devono essere distrutti entro 24 ore.

7 RS **235.1**

4 Le registrazioni possono essere comunicate solo alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali le imprese concessionarie presentano una denuncia o fanno valere pretese legali.

5 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 11: Rimedi giuridici, disposizioni penali e misure amministrative

Art. 63 Rimedi giuridici

1 Le controversie patrimoniali tra l'impresa e l'utente rientrano nella giurisdizione civile.

2 Alle rimanenti controversie si applicano le disposizioni della giurisdizione amministrativa federale.

Art. 64 Contravvenzioni

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza senza valido titolo di trasporto un veicolo su un percorso per il quale avrebbe dovuto obliterare il titolo di trasporto è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

2 È altresì punito con la multa fino a 10 000 franchi, chiunque intenzionalmente:

a. sale sul veicolo, ne scende, ne apre la porta o ne getta oggetti durante la corsa;

b. adopera la sala d'aspetto senza esservi autorizzato;

c. abusa dei dispositivi di sicurezza del veicolo, segnatamente del freno d'emergenza;

d. insudicia gli impianti o i veicoli.

Art. 65 Delitti

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a. contravviene a una disposizione esecutiva della presente legge, la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale;

b. contravviene a una decisione emanata in virtù della presente legge o delle sue disposizioni esecutive notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo;

c. viola una concessione rilasciata in virtù della presente legge;

d. trasporta viaggiatori senza la relativa concessione o autorizzazione o violandone le disposizioni,

è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

2 Se le infrazioni di cui al capoverso 1 sono commesse nell'azienda di una persona giuridica di diritto pubblico o privato o di una società commerciale, le disposizioni

penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; tuttavia, la persona giuridica o la società commerciale risponde solidalmente della multa e delle spese.

Art. 66 Perseguimento d'ufficio

I reati punibili secondo il Codice penale[8] sono perseguiti d'ufficio se i commessi contro le seguenti persone durante il servizio:

a. impiegati di imprese titolari di una concessione o autorizzazione ai sensi degli articoli 6–8;

b. persone incaricate di svolgere determinate mansioni al posto degli impiegati di cui alla lettera a.

Art. 67 Competenza

1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione spettano ai Cantoni.

2 Le sentenze e i decreti di abbandono devono essere trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale al Ministero pubblico della Confederazione a destinazione del Consiglio federale.

Art. 68 Misure amministrative

1 In caso di violazioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive, l'Ufficio federale e le altre autorità che applicano la presente legge possono impartire ammonimenti.

2 L'Ufficio federale e l'autorità di rilascio possono ritirare provvisoriamente o definitivamente autorizzazioni, permessi e attestati o limitarne il campo di applicazione se l'impresa:

a. contravviene alla presente legge o alle sue disposizioni esecutive;

b. non si attiene alle limitazioni o agli oneri connessi al rilascio.

3 L'Ufficio federale e l'autorità di rilascio ritirano autorizzazioni, permessi e attestati qualora le legati condizioni per il rilascio non siano più adempite.

4 Su richiesta dell'Ufficio federale, gli impiegati, gli incaricati o i membri degli organi di un'impresa concessionaria devono essere destituiti dalle funzioni nell'esercizio delle quali hanno dato ripetutamente occasione a reclami fondati.

5 Le misure di cui ai capoversi 1–4 possono essere attuate indipendentemente dall'avvio e dall'esito di un procedimento penale.

Art. 69 Obbligo di notificazione

Le autorità di polizia e penali notificano all'autorità competente tutte le infrazioni passibili di misure secondo l'articolo 68.

8 RS **311.0**

Sezione 12: Disposizioni finali

Art. 70 Esecuzione

[1] Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge ed emana le disposizioni esecutive. Regola segnatamente i particolari concernenti i contratti di trasporto.

[2] Stabilisce le tasse da riscuotere nell'esecuzione della presente legge.

[3] Può emanare disposizioni sul termine di custodia e sulla vendita all'incanto degli oggetti trovati sui fondi appartenenti alla stazione.

[4] Il Dipartimento può autorizzare le imprese che si trovano in particolari difficoltà d'esercizio a derogare temporaneamente alle disposizioni sul trasporto.

Art. 71 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 18 giugno 1993[9] sul trasporto viaggiatori è abrogata.

Art. 72 Disposizioni transitorie

Gli amministratori e i membri di organi analoghi che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 31 capoverso 1 lettera e possono rimanere in carica fino a tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza che l'impresa perda per questo il diritto alle indennità.

Art. 73 Referendum ed entrata in vigore

[1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2] Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

9 RU **1993** 3128, **1997** 2452, **1998** 2859, **2000** 2877